Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 892-A

Relazione orale
Relatore BUCCARELLA

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

nella seduta del 26 maggio 2022

Comunicato alla Presidenza il 31 maggio 2022

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

d'iniziativa dei senatori GAUDIANO, URRARO, BOTTICI, DI NICOLA, PIARULLI, DI PIAZZA, ANGRISANI, GIANNUZZI, DI MICCO, L'ABBATE, MOLLAME, QUARTO, CORBETTA, LOMUTI, CRUCIOLI, BOTTO, AGOSTINELLI, ABATE, PUGLIA, MARINELLO, DI MARZIO, CAMPAGNA, Giuseppe PISANI, CASTELLONE, ENDRIZZI, CASTIELLO, ROMANO, AUDDINO, DRAGO, GUIDOLIN, LOREFICE, GALLICCHIO, LANNUTTI, PESCO, LEONE, FENU, EVANGELISTA, D'ANGELO, FATTORI, PARAGONE, ORTOLANI, ROMAGNOLI, FEDE, MATRISCIANO, NUGNES e LA MURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2018

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Pareri:

– della 1ª Commissione permanente ..... *Pag.* 3

– della 2ª Commissione permanente ..... » 4

– della 5ª Commissione permanente ..... » 5

Disegno di legge: testo d'iniziativa dei senatori Gaudiano ed altri e testo degli articoli formulato dalla Commissione .... » 6

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: BORGHESI)

9 giugno 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti

(Estensore: BORGHESI)

28 luglio 2020

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriore emendamento

(Estensore: PARRINI)

8 marzo 2022

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.2 (testo 2) riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

sul disegno di legge

(Estensore: EVANGELISTA)

21 luglio 2020

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

sugli emendamenti

(Estensore: LOMUTI)

17 maggio 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo sull'emendamento 1.2 (testo 2) e contrario sull'emendamento 1.1 in ragione del parere favorevole precedentemente espresso sul testo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

(Estensore: Agnese GALLICCHIO)

25 maggio 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 1, delle parole da: « Per gli atti dell'autorità giudiziaria » fino a: « soccombente » con le seguenti: « Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa. ».

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.2 (testo 2).

Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.1.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GAUDIANO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 57, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, il pagamento dell'imposta di registro grava sulla parte soccombente ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. All'articolo 57, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente **giudizi civili**, il pagamento dell'imposta grava **sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa ».**

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli atti dell'autorità giudiziaria depositati a partire dal 1° gennaio 2023.

€ 1,00